

a cura del patronato Inac
di **ALESSANDRIA**
via Mazzini, 33 - tel. 0131 236225

postatarget
creative
GIPA/C1/056/2010
Posteitaliane

DIRITTI SOCIALI



INFORMAZIONE SU ASSISTENZA | PREVIDENZA | INFORTUNISTICA | IMPOSTE E TRIBUTI

Edito da Agritec Srl - Anno IV - n. 4 - Dicembre 2018

Vuoi ricevere Diritti Sociali in formato elettronico?

Inviaci una mail all'indirizzo dirittisociali@cia.eu
Scrivi nell'oggetto **Diritti Sociali** e la sigla automobilistica della tua Provincia (ad esempio, **DirittiSociali MI**), oltre al tuo nome e cognome

LETTORE FAI ATTENZIONE!!!



Dal prossimo anno *Diritti Sociali* non verrà più distribuito tramite il servizio postale a causa dei costi di recapito non più sostenibili. La distribuzione avverrà in modalità porta a porta, pertanto non possiamo assicurarti il recapito del giornale. Se come ci auguriamo ritieni utile questo strumento informativo, ti invitiamo ad effettuare un versamento a titolo di contributo tramite bonifico sull'Iban **IT25B0103003232000001048863** - Monte Paschi di Siena Agenzia n. 88- ROMA, o se preferisci, utilizza un bollettino di conto corrente postale intestato ad Inac - Istituto Nazionale Assistenza Cittadini Via M. Fortuny, 20 - Roma, conto corrente n. 98191000. In entrambi i casi, nella causale del versamento scrivi *Diritti Sociali*. Il versamento di almeno 10 euro assicura l'invio postale del giornale per tutto il 2019.

Decidi te l'importo...che valore dai all'informazione?

PREMIO AI MEDICI CHE REVOCANO LE PRESTAZIONI AGLI INVALIDI CIVILI

Surreale decisione dell'Inps!

Prevedere premi per i medici dell'Inps che revocano le prestazioni degli invalidi civili è una misura insensata, quasi surreale. Così **Antonio Barile, presidente del Patronato INAC - Istituto Nazionale Assistenza Cittadini**, bolla la misura prevista dalla delibera Inps relativa al Piano di performance firmata dal presidente dello stesso Istituto e di cui riferiscono alcuni organi di stampa. Mi chiedo -prosegue Barile- quali benefici reali possa apportare questa strategia nei bilanci dell'Inps. Tentare di forzare la mano dei medici è sbagliato sul piano etico ed anche su quello finanziario. Temo che l'Inps stia per correre il rischio di un enorme contenzioso con il risultato di aumentare le spese degli avvocati. Abbiamo apprezzato e facciamo nostra la ferma presa di posizione dell'Ordine dei medici che definisce un'aberrazione l'incentivo previsto dalla delibera. Il presidente del Patronato INAC-Cia, Antonio Barile, ha allertato i propri dirigenti, i funzionari ed il proprio collegio medico-legale a vigilare su tutto il territorio nazionale, affinché vengano scongiurati effetti negativi sugli invalidi civili, assicurando l'assistenza gratuita offerta dall'INAC. Il presidente dell'Inac-Cia invita il Presidente Boeri a stralciare dal Piano performance la parte relativa alla premialità dei medici in base alle revoche e alla riduzione delle prestazioni degli invalidi civili. Questa vicenda dimostra il ruolo insostituibile del patronato che assiste e tutela i cittadini nei confronti degli enti previdenziali e assistenziali.

Crescere ed innovarsi per garantire il futuro del Patronato INAC

di Laura Ravagnan, Direttore Generale Inac

Da poco tempo sono stata chiamata a ricoprire il ruolo di direttore generale del Patronato INAC-Istituto Nazionale Assistenza Cittadini, il Patronato promosso da Cia-Agricoltori Italiani. Orgogliosamente posso affermare che si tratta di una delle maggiori realtà nazionali dedicata ai diritti delle persone. Da oltre 40 anni opera nel Paese con una straordinaria capillarità di sedi territoriali e migliaia di operatori altamente specializzati, impegnati ogni giorno a fornire servizi, consulenze e assistenza. Prima di assumere questo incarico nazionale ho maturato una lunga esperienza in Veneto, da operatore zonale a direttore regionale e questo mi ha permesso di passare tutte le fasi dell'impegno a tutela delle persone e nel confronto attivo con le Istituzioni. Stiamo vivendo un delicato momento storico di transizione. I cambiamenti sociali ed economici a cui stiamo assistendo stanno radicalmente cambiando il nostro approccio con i cittadini, che a fronte di un mercato del lavoro sempre più precario e flessibile, devono affrontare con incertezza il proprio futuro previdenziale, richiedendoci una consulenza sempre più specialistica sulle scelte più opportune da attuare. Moltissime persone si rivolgono all'INAC per essere tutelate, assistite gratuitamente, accompagnate in momenti particolarmente delicati della loro vita, come ad esempio quello della domanda di pensione o quello di richieste di prestazioni di sostegno al reddito. E' un servizio di grande valore sociale, umano e professionale, che viene offerto gratuitamente a tutti i cittadini italiani ed agli immigrati. Ma se da un lato il ruolo del Patronato è più o meno consolidato

nella sua funzione di pubblica utilità, dall'altro c'è ancora bisogno di rimarcare alla politica ed al Governo, il suo ruolo sociale. (continua a pagina 2)



Indennità di disoccupazione agricola

Scadenza al 31 marzo

Il 31 marzo è il termine per presentare la domanda di indennità di disoccupazione agricola per le giornate di disoccupazione del 2018. Con la domanda di disoccupazione può essere richiesto l'assegno per il nucleo familiare. L'interessato deve poi valutare se è necessario ed opportuno presentare la dichiarazione dei redditi, dato che è l'unico modo per recuperare le eventuali detrazioni fiscali spettanti, che spesso ammontano a diverse centinaia di euro.

Il Patronato INAC ed il CAF Cia sono a disposizione per fornire le informazioni del caso

Dichiarazione dei redditi 2019

Cerchi professionalità, efficienza, rapidità, riservatezza, cortesia???

Hai già provato il CAF Cia?

Da oltre venti anni al servizio del cittadino, 500mila dichiarazioni presentante ogni anno...

Non c'è "precompilata" che tenga!!!

Per il tuo modello 730, rivolgiti al CAF Cia!!!

(*) I riferimenti delle sedi a pagina 8

Occhio all'ascensore: la sfida per i giovani e per il futuro dell'Italia

di Corrado Franci, direttore responsabile di Diritti Sociali

Stavo meditando sul tema trattare in questo numero ed ho letto una notizia del Sole24ore, "sull'ascensore sociale" che in Italia si è fermato. Se ne parlava per la scuola ma il problema oggi è molto più ampio e le difficoltà, gli ostacoli, l'indifferenza, che i giovani incontrano nel costruire il loro futuro vanno ben oltre. Come si afferma in quell'articolo, se sei figlio di operai sarà più difficile diventare medico, a scuola "le scale" sono sempre più ripide per gli studenti economicamente svantaggiati che credono nella promozione sociale tramite l'istruzione. Il rapporto Ocse-Pisa, secondo quanto riportato nell'articolo in questione, evidenzia che solo il 12% degli studenti economicamente svantaggiati ottiene risultati equiparabili a quelli dei più ricchi. Ciò provoca disagio ed una bassa percezione di benessere sociale, persino nel vivere fra le mura scolastiche, al punto che il 64% degli studenti con meno disponibilità economiche non si sente più a proprio agio. (continua a pagina 2)

SUCCESSIONE EREDITARIA

Se hai necessità di assistenza per la redazione e la presentazione della dichiarazione di successione, **rivolgiti ai nostri uffici**, troverai un'assistenza qualificata ed un servizio a prezzi concorrenziali!!!



CENTRO SERVIZI ALLA PERSONA



Occhio all'ascensore: la sfida per i giovani e per il futuro dell'Italia

(segue dalla prima pagina)

Solo questo? Purtroppo no, il disagio nell'essere studenti si riflette nel fenomeno dei neet in continuo aumento, con i giovani che non studiano, non hanno e non cercano lavoro, saliti a 2,2 milioni. Ecco, il mondo del lavoro, un altro spaccato sociale dove qualcosa non funziona: l'aumento considerevole dell'età pensionabile, l'assenza di politiche di affiancamento e ricambio generazionale, la ricerca solo di personale già formato, la speculazione attorno a stage e tirocini, contribuiscono all'inceppamento "dell'ascensore sociale". E visto che "non c'è due senza tre", il tema "pensioni e diritti acquisiti": guai a parlare di tagli o solidarietà sulle pensioni di importo elevato. Promesse oltre il possibile sulla dignità delle pensioni

minime, nessuno guarda al futuro e così i giovani rischiano di andare in pensione dopo i 70 anni o con 45 anni di lavoro, che visto il precariato attuale non raggiungeranno mai e con importi che molto spesso non supereranno 300 euro al mese! Lecito chiedersi il perché di tanta miopia, di una politica che parla di crescita, di sviluppo e di futuro, dimenticandosi gli attori protagonisti del futuro: i giovani! Per questo è doveroso chiudere con un appello strillato a gran voce: se non vogliamo che il nostro Paese sprofondi nel buio, rimettiamo in moto l'ascensore sociale!!!

Corrado Franci,
direttore responsabile
di Diritti sociali

Importi delle pensioni in pagamento nel 2019

Aumento provvisorio dell'1,1%



Aumentano gli importi delle pensioni in pagamento nel 2019 dell'1,1%. Niente variazione sul 2018, viene pertanto confermato l'aumento applicato a gennaio in via previsionale, senza necessità di conguagli positivi o negativi. Nel 2019 scadono i termini del blocco parziale degli aumenti per le pensioni di importo "più generoso", per cui, salvo sorprese contenute nella legge di Bilancio, anche le pensioni di importo superiore a tre volte il trattamento minimo torneranno a beneficiare, seppure non per intero, dell'aumento correlato al costo della vita determinato dall'Istat. Le pensioni di importo fino a tre volte il trattamento

minimo (€ 1522,26) beneficeranno dell'incremento pieno dell'1,1%; quelle di importo compreso fra tre e cinque volte il trattamento minimo (tra € 1.522,26 e € 2.537,10), beneficeranno del 90% dell'adeguamento (+0,99%); le pensioni di importo superiore a cinque volte il trattamento minimo Inps (superiore a € 2.537,10), avranno l'aumento pari al 75% dell'1,1%, ovvero dello 0,825%. Anche il trattamento minimo dell'Inps beneficia dell'aumento, passando da poco più di € 507 a circa € 513; l'importo dell'assegno sociale passa da € 453 a € 458.

CT

Crescere ed innovarsi per garantire il futuro del Patronato INAC

(segue dalla prima pagina)

Uno strumento indispensabile per i cittadini e per la democrazia, che però ancora soffre di una definita regolamentazione normativa, che lascia spazio a strutture che spesso mancano di qualità, trasparenza e professionalità. Doti che solo un Patronato quale l'INAC, attraverso la straordinaria professionalità e serietà dei propri operatori, riesce a garantire. Per tale motivo la nostra attività deve necessariamente avere riscontri nel nostro modo di operare e di rapportarci con gli Enti Previdenziali e con la Pubblica Amministrazione, per offrire ai cittadini una tutela che va oltre la soluzione di richieste meramente

burocratiche e che va incontro alla "scoperta" dei Diritti inespressi, i Diritti che il cittadino non sa di avere e che sono davvero tanti! Il nostro impegno quindi, sarà il rinnovato confronto con i temi previdenziali, assistenziali, fiscali, per aiutare i cittadini a destreggiarsi tra mille e mille cavilli normativi e per dare loro i corretti suggerimenti per far emergere esigenze e Diritti che non conoscevano. La nuova sfida sarà quella di individuare nuovi bisogni e nuovi servizi da offrire, in modo da tutelare i più deboli e bisognosi. Immagino un orizzonte di intervento che si amplia, un Patronato INAC che si identifica

non come un ammortizzatore della Pubblica Amministrazione ma con competenze e funzioni di tutela più estese e qualificanti per se stesso e per i cittadini. Ritengo questo mio nuovo impegno un'opportunità entusiasmante, un ruolo delicato per la complessità e l'importanza che riveste il Patronato in questo momento di grandi cambiamenti per il mondo del lavoro e del sistema previdenziale, sempre più sotto accusa. Sicuramente un compito complesso ma che porterà al Patronato INAC ulteriore sviluppo e valore.

Laura Ravagnan,
Direttore Generale Inac

Integrazione al trattamento minimo

Da richiedere sulla pensione più favorevole

L'integrazione al trattamento minimo è una prestazione in favore dei pensionati che percepiscono una pensione mensile d'importo basso e che hanno un reddito annuo personale e/o coniugale che non supera determinati limiti. Al pensionato che ha due o più pensioni, l'integrazione spetta solo su una di queste:

- Pensioni a carico di gestioni diverse (Inps ed altri Enti): l'integrazione viene effettuata sulla pensione di minore importo;
- pensioni a carico della medesima gestione (in genere una diretta e la reversibilità: l'integrazione al minimo viene effettuata sulla pensione diretta.

Nonostante la norma disponga già l'indicazione di effettuare l'integra-

zione sul trattamento economicamente più favorevole per il pensionato, spesso l'Inps commette degli errori, penalizzando non poco il pensionato. Un esempio può aiutare il lettore a comprendere meglio. Lavoratrice vedova dal 2002, che ottiene la pensione di reversibilità di € 400 mensili. L'Inps effettua l'integrazione al trattamento minimo, portando l'importo della pensione nel 2007 a € 436. Nello stesso anno 2007 la signora ottiene la pensione di vecchiaia di importo inferiore a quella di reversibilità: € 300/mese. Entrambe le prestazioni "originarie", sono quindi di importo inferiore al trattamento minimo. Complessivamente, compresa l'integrazione Inps, ammontano a € 736. L'Inps avrebbe dovuto "trasferire" l'integrazione al

trattamento minimo dalla pensione di reversibilità a quella di vecchiaia, facendo così ottenere alla signora un importo complessivo di pensione di € 836: € 400 della reversibilità nel suo importo originario, più € 436 della pensione di vecchiaia integrata al trattamento minimo. Come se non bastasse, questa situazione quasi certamente si è protratta fino ad oggi, con grave danno alla pensionata. In questi casi è necessario presentare all'Inps una specifica domanda che da diritto ad ottenere anche gli arretrati per gli ultimi cinque anni. Gli interessati possono rivolgersi al Patronato INAC per ottenere gratuitamente una verifica della loro situazione anche nel frangente di cui sopra.

Alessandra Faccenna

La pace contributiva

Riscatto dei contributi successivi al 1996

Tra i tanti argomenti all'attenzione del Governo ce n'è uno che rappresenterebbe per molti lavoratori un aspetto molto importante per la futura pensione: riscatto con onere a carico del interessato per "riempire" gli anni scoperti da contributi successivi al 1996 a causa di discontinuità tra i vari rapporti di lavoro. Le ragioni alla

base del provvedimento sono quelle di consentire al lavoratore il rispetto del requisito contributivo legato alla tanto discussa Quota 100, consentire a fianco di quella fiscale, la "pace contributiva" e perché no, di fare cassa. Requisito minimo, 20 anni di contributi accreditati.

CL

Sicurezza ed immigrazione

Convertito in legge il decreto che, tra le altre cose, contiene disposizioni sulla protezione internazionale, l'immigrazione e la sicurezza. Vengono introdotte nuove tipologie di permesso di soggiorno per situazioni "specifiche" e contemporaneamente abolito quello per motivi umanitari:

- calamità:** per i casi in cui non è possibile per la persona il rientro nel proprio Paese per situazione di contingente eccezionale calamità. Ha la durata di sei mesi, è valido solo nel territorio nazionale, consente lo svolgimento di attività lavorativa ma non può essere convertito in permesso per motivi di lavoro;
- cure mediche:** concesso nel caso in cui la persona sia in condizioni di salute di eccezionale gravità accertata da idonea documentazione, a condizione che la stessa comporti un irreparabile pregiudizio in caso di rientro nel Paese di origine o di provenienza. Ha la durata conseguente alla certificazione sanitaria e comunque non superiore ad un anno; è rinnovabile se persistono le condizioni sanitarie che ne hanno determinato il diritto; ha validità solo nel territorio nazionale.

- atti di particolare valore civile:** viene rilasciato dal Questore su proposta del Prefetto dietro autorizzazione del Ministero dell'Interno. Ha la durata di due anni ed è rinnovabile. Consente lo svolgimento di attività lavorativa e l'accesso allo studio. Può essere convertito in permesso per motivi di lavoro autonomo o subordinato.
- protezione speciale:** concesso in caso di diniego della domanda di protezione internazionale e sussista il divieto di espulsione o respingimento (per timore presso il Paese di origine di persecuzioni razziali, sessuali, di lingua ecc. o pericolo di rinvio al Paese che non protegga da persecuzione o rischio di tortura). Viene rilasciato dal Questore previa trasmissione degli atti da parte della Commissione territoriale. La durata è annuale, rinnovabile previo parere della stessa Commissione e consente di svolgere attività lavorativa. Non può essere convertito in permesso per motivi di lavoro.
- casi speciali:** sostituisce alcune tipologie di attuali permessi di soggiorno, ad esempio, per le vittime di violenza domestica" (durata di un anno; accesso ai servizi assistenziali,

allo studio, all'iscrizione nell'elenco anagrafico del collocamento e al lavoro subordinato e autonomo; convertibile in permesso per lavoro dipendente o autonomo o in permesso per motivi di studio); per particolare sfruttamento lavorativo (consente lo svolgimento di attività lavorativa ed alla scadenza può essere convertito in permesso per lavoro subordinato o autonomo).

Disposte alcune misure specifiche per il rilascio della cittadinanza:

- rigettabile l'istanza decorso il termine dei due anni dalla stessa, anche in caso di matrimonio;
- il contributo da versare per le istanze aumenta a € 250;
- termine di 48 mesi per la definizione dei procedimenti inerenti la cittadinanza a seguito di matrimonio, di ascendenza di cittadini italiani per nascita, di adozione, ecc.
- revoca della cittadinanza in caso di condanna definitiva per diversi tipi di reati, entro tre anni dal passaggio in giudicato della sentenza.

Romolo Esposito



Invalidità civile

Niente restituzione se non c'è dolo

Le somme indebitamente percepite dal pensionato al quale non si può imputare il dolo non devono essere restituite. Questa l'estrema sintesi di una recentissima sentenza della Corte di Cassazione chiamata a pronunciarsi circa il limite di soddisfazione delle richieste di restituzione degli importi erogati dall'Inps per prestazioni di invalidità civile. L'autorevole grado di giudizio definisce i limiti alle richieste di restituzione da parte dell'Inps nei confronti dei pensionati titolari di prestazioni quali l'assegno di invalidità, la pensione di inabilità civile, ecc. Il mancato rispetto dei requisiti economici, la sostanziale variazione della condizione sanitaria accertata in seguito ad una visita di revisione, la perdita del requisito legale, quale ad esempio il trasferimento all'estero: tutte condizioni per le quali l'Inps deve attivarsi immediatamente e revocare l'indennità, pena la perdita, in taluni casi, del diritto alla restituzione. L'errore o l'inerzia dell'Inps non si può tra-

sformare in danno per il pensionato che non certo per sua colpa riceve dall'Istituto somme che lo stesso non avrebbe dovuto erogare. Solo quanto eventualmente ed indebitamente percepito dal pensionato dopo la notifica del provvedimento di revoca deve essere restituito, così come in caso di accertato dolo dello stesso pensionato o ad esempio in caso di erogazione di indennità di accompagnamento a persona che contemporaneamente è ricoverata in Istituto di cura con onere a carico dell'Erario. Nel caso in cui la revoca dipenda dal superamento dei requisiti economici, se il pensionato ha comunicato puntualmente all'Istituto i redditi posseduti e l'Inps ha notificato con ritardo la revoca, nulla di quanto precedentemente percepito deve essere restituito. La revoca per il venire meno dei requisiti sanitari invece, decorre fin dal momento dell'accertamento sanitario, anche se il provvedimento di revoca viene notificato in data successiva. **CT**

Indennità di accompagnamento Semplificato l'accesso

Dal 2019 nuova modalità di accesso all'indennità di accompagnamento per gli ultrasessantacinquenni. Con un recente messaggio l'Inps ha previsto la possibilità per l'interessato di presentare la domanda di invalidità civile per l'accertamento dell'accompagnamento, anticipando le informazioni socio-economiche contenute

nella specifica modulistica, da inviare in precedenza solo in caso di esito positivo della visita sanitaria. Grazie all'acquisizione anticipata di tali informazioni è possibile, definito positivamente l'iter sanitario, la liquidazione in tempi brevi della prestazione economica.

CF

Prescrizione contributi per i dipendenti pubblici

Fantasia o realtà?

I dipendenti pubblici hanno tempo per sistemare la propria posizione assicurativa solo fino al 31 dicembre 2018? In realtà il termine del 31 dicembre non riguarda i dipendenti ma le amministrazioni pubbliche. Entro la stessa data possono variare la posizione del dipendente nel termine quinquennale di prescrizione dalla data di inizio dell'obbligo di versamento dei contributi, provvedendo a versare l'eventuale contribuzione mancante. In realtà anche dopo il 1° gennaio 2019 la pubblica amministrazione potrà intervenire per sanare la posizione del dipendente, però la stessa PA dovrà sostenere l'onere del trattamento di pensione riferito ai periodi di servizio definiti dopo il 2018 e quindi prescritti. Il lavoratore quindi non subirà alcun ef-

fetto negativo. Unica eccezione per gli insegnanti delle scuole infantili ed elementari, pubbliche e private, iscritti alla cassa CPI. Questi lavoratori, in caso di contributi prescritti e di mancato versamento da parte dell'amministrazione, saranno chiamati a dover sostenere l'onere dei contributi mancanti per poter considerare ai fini pensionistici il periodo di lavoro interessato. Quasi tutti i dipendenti hanno quindi tempo per aggiornare la propria posizione contributiva presentando la richiesta di variazione della posizione assicurativa in via telematica e le conseguenze saranno a carico dell'amministrazione di appartenenza. Presso il Patronato INAC gli interessati potranno trovare le informazioni di dettaglio e la consulenza necessaria. **SR**

Sei un pensionato o percepisci un'indennità per invalidità civile???

ATTENZIONE!!!

La presentazione del RED e/o della Dichiarazioni di responsabilità

SCADE IL 31 MARZO

Nel mese di gennaio l'Inps invierà agli interessati che non hanno presentato nel 2018 il RED ed eventualmente il modello INVCIV per i titolari di invalidità civile che hanno/non hanno prestato attività lavorativa per la necessaria Dichiarazione di responsabilità.

Legge di bilancio 2019

“Molto rumore per nulla”, o quasi...

La famosa tragicommedia di William Shakespeare, miglior titolo non avremmo potuto trovarlo! Sulla legge di bilancio 2019 per il momento almeno, di “Quota 100, reddito di cittadinanza e pensione di cittadinanza” non si trova nulla di definito ma solo i fondi potenzialmente (!) stanziati per le suddette misure. Vista la determinazione di alcuni autorevoli esponenti del Governo però, siamo certi che qualcosa su quei temi prima o poi verrà fuori. I fondi stanziati presso il Ministero del Lavoro beneficiano di un sistema di “vasi comunicanti”: ognuno dei due potrà reciprocamente utilizzare eventuali risparmi realizzati sull'altro. Il primo fondo è previsto per l'introduzione del “reddito di cittadinanza”, ovvero, lo strumento economico per combattere la povertà, la disuguaglianza e l'esclusione sociale. Secondo le intenzioni dal Governo, dovrebbe prevedere l'erogazione alle famiglie di un sostegno economico che consenta l'inserimento nel mondo del lavoro, attraverso non meglio specificate “politiche attive”. Il sistema di applicazione è ancora tutto da definire. Dallo stesso fondo si dovrebbe attingere risorse per la “pensione di cittadinanza”, ovvero, una pensione minima di € 780 ai pensionati che sono una determinata soglia di reddito, al di sotto della quale scatta la condizione di “povertà”. Anche per questo provvedimento il sistema di applicazione è



ben lontano dalla definizione. Il secondo fondo è finalizzato alla revisione del sistema pensionistico con l'introduzione di nuove forme di pensionamento anticipato, con l'ambizioso obiettivo di incentivare nuove assunzioni. L'intervento dovrebbe comprendere la proroga dell'opzione donna, la proroga dell'Anticipo Pensionistico almeno quello in versione “social” e l'introduzione della tanto attesa Quota 100. Quest'ultima disposizione, ancora nelle intenzioni del Governo, dovrebbe essere destinata ai lavoratori dipendenti ed agli autonomi, compresi gli iscritti alla gestione separata, che potrebbero andare in pensione sommando anni di età e contributi fino a raggiungere, appunto, la Quota 100. Età minima 62 anni, di conseguenza, almeno 38 anni di contributi. Probabilmente verranno reintrodotti le “finestre di uscita”, quattro all'anno per i lavoratori del settore privato, due per i lavoratori del settore pubblico, che equivale ad un'attesa di qualche mese per il pensionamento effettivo. Probabile anche il divieto di cumulare reddito da lavoro e pensione ed il cumulo gratuito dei contributi accreditati in diverse gestioni per raggiungere il requisito contributivo minimo per Quota 100. Nulla è dato sapere al momento se l'importo della pensione verrà determinato con il sistema interamente contributivo.

Romolo Esposito

Opzione donna

In attesa di una proroga nella legge di Bilancio

Verrà prorogata dal Governo la cosiddetta “Opzione donna” che ha consentito a tante lavoratrici di andare in pensione seppure sopportando un taglio dell'importo? Tra le tante “chiacchiere” di qualche esponente di rilievo del Governo, c'è anche questa possibilità. Quello che è certo è che è una delle disposizioni più attese dal mondo del lavoro al femminile. Non possiamo far altro che aspettare la stesura

definitiva della legge di bilancio, per sapere, tra le altre cose, se i requisiti richiesti dovranno essere rispettati nel 2018 oppure nel 2021. Nella precedente versione l'opzione donna era riservata alle lavoratrici che avevano compiuto 57 anni se dipendenti e 58 anni se autonome ed almeno 35 anni di contributi accreditati al 31/12/2015. La proroga probabilmente terrà conto degli slittamenti dei termini di pensione

legati alla speranza di vita, pertanto se l'opzione verrà prorogata, le lavoratrici potranno andare in pensione con 58 anni di età se dipendenti, 59 se autonome. Dovrebbe rimanere fermo il requisito di almeno 35 anni di contributi, il calcolo dell'importo con il sistema contributivo, l'effettivo pensionamento dopo 12 mesi per le dipendenti, 18 per le autonome.

DZ

Detrazioni per familiari a carico

Entro il 15 febbraio 2019 la comunicazione all'Inps

Dal 2016 l'Inps applica sulle pensioni le detrazioni fiscali per i familiari a carico solo su richiesta. In un recente messaggio l'Inps fissa al 15 febbraio 2019 il termine ultimo entro cui inviare all'Istituto la richiesta sopracitata solo in via telematica ed utilizzando l'applicativo dell'Istituto.

La dichiarazione non va presentata solo per variare le detrazioni ma anche per confermare gli eventuali familiari a carico già inseriti. Se non verrà presentata alcuna dichiarazione l'Inps revocherà le detrazioni per familiari applicate in precedenza e dalla rata di aprile 2019 recupererà le detrazioni fino a quel momento provvisoriamente at-

tribuite. L'obbligo riguarda anche i pensionati all'estero, che possono usufruire delle detrazioni fiscali solo se producono in Italia almeno il 75% del loro reddito complessivo e se è stata formalizzata la specifica Convenzione con lo Stato estero di residenza. Dal 2019 inoltre, la legge di Bilancio ha innalzato il limite di reddito per considerare fiscalmente a carico il figlio fino all'età di 24 anni, elevandolo da 2.840a € 4mila. L'obbligo riguarda tutti i pensionati, sia gestiti da sempre dall'Inps che quelli fino a qualche tempo fa gestiti dall'Inpdap.

SR

Importo pensione

Neutralizzazione delle retribuzioni con effetto positivo

Può apparire un controsenso aumentare l'importo della pensione eliminando dal calcolo della pensione ma è proprio così! Ci sono numerosi casi infatti, in cui le ultime retribuzioni percepite dal lavoratore hanno un effetto negativo sul calcolo dell'importo. In assenza di disposizioni normative precise, è la Cassazione che ha dettato la possibilità per il lavoratore dipendente o autonomo, di richiedere all'Inps l'esclusione (neutralizzazione) delle retribuzioni percepite negli ultimi 5 anni per il calcolo della pensione di vecchiaia. Unica condizione richiesta, ovviamente, che i contributi accreditati e da considerare per la pensione rispettino il limite minimo di 20 anni. **DZ**



DETRAZIONE PER RECUPERO EDILIZIO

DOVUTA LA COMUNICAZIONE ALL'ENEA

I contribuenti che nel 2018 hanno effettuato interventi di recupero del patrimonio edilizio devono inviare un'apposita comunicazione all'Enea per poter fruire della detrazione Irpef del 50%. In caso di omissione, il contribuente non potrà beneficiare della detrazione. La comunicazione è stata disposta dalla legge di Bilancio 2018. Lo scorso 21 novembre l'Enea ha reso disponibile sul proprio sito internet il portale dedicato alle ristrutturazioni. Nella guida disponibile sul sito l'interessato può verificare se gli interventi effettuati rientrano o meno nell'obbligo e se del caso, previa registrazione, effettuare la suddetta comunicazione. La trasmissione dei dati richiesti deve essere effettuata entro 90 giorni decorrenti dalla data di ultimazione e collaudo dell'intervento. Per i lavori la cui ultimazione è compresa tra il primo gennaio ed il 21 novembre, il termine decorre da quest'ultima data. Per gli interventi ultimati prima dell'attivazione del portale, la comunicazione dovrà essere

trasmessa all'Enea entro il 19 febbraio del prossimo anno. L'avvenuta trasmissione verrà certificata dalla stampa dell'intero modello di comunicazione, recante la data di invio ed il relativo codice identificativo. Gli interventi di ristrutturazione contemplati sono la coibentazione di strutture opache verticali, orizzontali e oblique, ossia, isolamento termico di pareti, pavimentazioni e coperture (tetti). Oltre agli interventi più "invasivi", rientrano nell'obbligo di comunicazione anche l'acquisto di grandi elettrodomestici destinati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione e per i quali si beneficia del "bonus mobili" e la realizzazione degli impianti fotovoltaici. Questi ultimi sono coinvolti nella comunicazione per consentire all'Enea il monitoraggio e la valutazione degli interventi di recupero edilizio a seguito dei quali si consegue un risparmio energetico e/o si utilizzano fonti rinnovabili di energia.

Giampiero Piccarolo

Componenti e tecnologie	Tipo di intervento
Strutture edilizie	- riduzione della trasmittanza delle pareti verticali che delimitano gli ambienti riscaldati dall'esterno, dai vani freddi e dal terreno; - riduzione delle trasmittanze delle strutture opache orizzontali e inclinate (coperture) che delimitano gli ambienti riscaldati dall'esterno e dai vani freddi; - riduzione della trasmittanza termica dei Pavimenti che delimitano gli ambienti riscaldati dall'esterno, dai vani freddi e dal terreno;
Infissi	riduzione della trasmittanza dei serramenti comprensivi di infissi che delimitano gli ambienti riscaldati dall'esterno e dai vani freddi;
Impianti tecnologici	- installazione di collettori solari (solare termico) per la produzione di acqua calda sanitaria e/o il riscaldamento degli ambienti; - sostituzione di generatori di calore con caldaie a condensazione per il riscaldamento degli ambienti (con o senza produzione di acqua calda sanitaria) o per la sola produzione di acqua calda per una pluralità di utenze ed eventuale adeguamento dell'impianto; - sostituzione di generatori con generatori di calore ad aria a condensazione ed eventuale adeguamento dell'impianto; pompe di calore per climatizzazione degli ambienti ed eventuale adeguamento dell'impianto; sistemi ibridi (caldaia a condensazione e pompa di calore) ed eventuale adeguamento dell'impianto; microcogeneratori (Pe<50kW_e); scaldacqua a pompa di calore; generatori di calore a biomassa; - installazione di sistemi di contabilizzazione del calore negli impianti centralizzati per una pluralità di utenze; - installazione di sistemi di termoregolazione e building automation; - installazione di impianti fotovoltaici.
Elettrodomestici² (solo se collegati ad un intervento di recupero del patrimonio edilizio iniziato a decorrere dal 1° gennaio 2017):	forni frigoriferi lavastoviglie prati cottura elettrici lavasciuga lavatrici

² Classe energetica minima prevista A* ad eccezione dei forni la cui classe minima è la A

Legge di Bilancio 2019

Qualche novità e tanti "buoni propositi"!

Mantenere le promesse elettorali non è facile. Dopo una campagna elettorale alla "chi la spara più grossa", alla non facile prova dei conti il Governo gialloverde ha presentato una legge di Bilancio con alcune interessanti novità, qualche "stravaganza" e tanti buoni propositi. Questi ultimi soprattutto, hanno rappresentato per le due formazioni politiche al Governo del Paese i cavalli di battaglia della propaganda pre-elettorale: reddito di cittadinanza e cancellazione della riforma Fornero. Vediamo nel dettaglio i capitoli principali del testo, rimandando ai prossimi numeri di Diritti Sociali le novità intervenute dalla discussione del testo e degli emendamenti nelle Commissioni parlamentari ed in fase di conversione in legge. **Taglio alle pensioni d'oro.** Nel testo non è presente alcun riferimento a questo capitolo. Quasi sicuramente verrà riproposto nell'emendamento di fonte governativa durante l'iter parlamentare. Quasi certa l'esclusione delle pensioni determinate con il sistema di calcolo contributivo, le pensioni di importo lordo inferiore a 90mila euro e le casse complementari. **Taglio dell'80% dei trasferimenti erariali alle regioni** (con esclusione dei fondi per la sanità, scuole per disabili ed altri servizi essenziali), che non ridurranno i vitalizi di presidenti e consiglieri regionali. **Il Fondo a favore della natalità, maternità e paternità non viene incrementato**, anche se il Governo assicura che i 100milioni in più promessi sono disponibili e verranno inseriti nel testo finale. **Possibile lo sblocco degli aumenti di Tasi ed IMU da parte dei comuni.** Nel testo della legge di Bilancio disponibile, non si trova traccia di congelamento agli aumenti invece previsti per gli anni 2017/2018. **Regime forfettario (ex minimi).** Semplificazione dei requisiti per l'accesso, stretta sul limite di ricavi complessivi, estensione del periodo per i "vecchi minimi". Il regime forfettario con applicazione dell'imposta sostitutiva del 15% può essere utilizzato da imprenditori e professionisti che nell'anno precedente hanno conseguito ricavi o compensi non superiori a 65mila euro. Cancellati gli ulteriori e contestuali requisiti previsti sino a quest'anno: costo per lavoro accessorio, costo dei beni strumentali, ecc. I lavoratori autonomi ed imprenditori che nel 2014 avevano adottato il regime fiscale agevolato o di vantaggio, possono mantenere il regime forfettario anche per il 2019. **Imposta sostitutiva per lezioni private e ripetizioni.** Ai ricavi dichiarati dagli insegnanti di ogni ordine e grado per lezioni private e ripetizioni, si applica l'imposta sostitutiva, salvo opzione per il regime ordinario, del 15%. **Flat tax per attività d'impresa e professionisti.** Dal 2020 gli imprenditori ed i professionisti persone fisiche, con ricavi dichiarati nell'anno precedente tra 65mila e 100mila euro, potranno beneficiare di un'imposta sostitutiva delle imposte dirette e dell'Irap, del 20% e dall'esclusione dall'IVA ma non dalla fatturazione elettronica. Esclusi dalla flat tax, tra gli altri, i soggetti che beneficiano già di sistemi di determinazione forfettaria del reddito. **Riparto delle perdite per i soggetti Irpef.** Rimodulato il sistema di riparto delle perdite pregresse in diminuzione dei redditi complessivamente conseguiti. **IRES.** Aliquota ridotta di 9 punti percentuali (dal 24 al 15%) per le società che reinvestono gli utili per l'acquisto di beni strumentali nuovi e/o per l'incremento dell'occupazione con assunzioni a tempo determinato o indeterminato. **Cedolare secca per gli immobili commer-**

ciali. I ricavi ottenuti dalla concessione in locazione di immobili catastalmente censiti in categoria C/1 (negozi), di superficie fino a 600 metri quadrati, possono essere soggetti ad imposta sostitutiva del 21%. Il regime si applica ai contratti stipulati dal 2019 a condizione che al 15 ottobre l'immobile non risulti già concesso in locazione ed il contratto non sia scaduto per trascorso ordinario del termine di concessione. **Proroga dell'iperammortamento.** Per l'acquisto di beni strumentali nuovi effettuati entro il 2020 a condizione che entro il 2019 sia stato effettuato l'ordine e pagato almeno il 20% del costo a titolo di acconto, l'imprenditore può beneficiare di una maggiorazione del costo da considerare nell'ammortamento del 150%, fino a 2,5milioni di euro investimento; del 100% per la parte eccedente e fino a 10milioni; del 50% per la parte eccedente e fino a 20milioni di euro. Ulteriore maggiorazione rispetto a quanto sopra riportato, del 40% per l'acquisto di beni immateriali nuovi specificatamente previsti. **Confermate le detrazioni fiscali per ristrutturazioni edilizie, riqualificazione energetica e manutenzione del verde.** Proroga per tutto il 2019 per la detrazione fiscale del 65% sulle spese sostenute per la riqualificazione energetica degli edifici, per le ristrutturazioni edilizie (50%), per l'acquisto di mobili ed arredi collegati alla ristrutturazione (50% con limite di spesa di 10mila euro), per il bonus verde (36% per le spese sostenute per interventi di sistemazione dei giardini). **Canone RAI.** Confermato per il 2019 ed anni successivi l'importo annuale di € 90 ed il sistema di pagamento tramite bolletta dell'energia elettrica. **Sport bonus.** Credito d'imposta del 65% per le erogazioni liberali effettuate da privati finalizzate ad interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi. **Terreni gratis a chi fa il terzo figlio.** Ai nuclei familiari con il terzo figlio nato negli anni 2019/2021, verrà concesso a titolo gratuito e per 20 anni, una porzione di terreno di proprietà statale. I beneficiari dovranno dimostrare di essere residenti in Italia da almeno 10 anni. La concessione viene prevista anche in caso di società costituite da giovani imprenditori agricoli nelle quali almeno il 30% delle quote societarie è detenuto da un soggetto rientrante nella condizione suddetta. Ai nuclei familiari interessati viene concesso un mutuo fino a 200mila euro a tasso zero per l'acquisto della prima casa in prossimità del terreno. **Rivalutazione terreni agricoli, aree edificabili e quote di partecipazione in società.** Ennesima riapertura dei termini entro i quali i proprietari di terreni agricoli ed aree edificabili possono rideterminare il valore al fine di ridurre (notevolmente) le imposte conseguenti ad una cessione, sostenendo un'imposta sostitutiva dell'8%. La stessa misura interessa i detentori di quote di partecipazione in società. La data di possesso del bene è il primo gennaio 2019; il deposito della perizia giurata da parte di un professionista e del versamento dell'imposta o della prima di tre rate annuali, è il 30 giugno 2019. **Slittano "Quota 100" per le pensioni ed il Reddito di cittadinanza.** "Arriveranno quando saranno pronte" ha affermato il sottosegretario alla Presidenza del consiglio dei ministri, Giancarlo Giorgetti. Nella legge di Bilancio giunta alle camere, i due provvedimenti di punta dei partiti di Governo sono rigorosamente nel medesimo articolo di legge.

MB



DECRETO FISCALE DI FINE ANNO

Il decreto fiscale di fine anno recentemente emanato dal Governo, contiene numerose novità di interesse per cittadini ed imprenditori. Al momento di andare in stampa il provvedimento è stato approvato al Senato ed è stato trasferito alla Camera per la definitiva conversione in legge. Le eventuali novità inserite durante questa ultima fase dell'iter parlamentare verranno prese in considerazione nel primo numero di *Diritti Sociali* in pubblicazione nel 2019. **Niente proroga per la Fatturazione Elettronica** in vigore dal prossimo gennaio. Le sanzioni per omessa fatturazione (dal 90% al 180% dell'Iva) non si applicheranno per il primo semestre del 2019, a condizione che la Fattura Elettronica sia stata emessa e trasmessa al Sistema di Interscambio entro il termine per la liquidazione dell'Iva del periodo di competenza. Se è stata emessa successivamente ma entro il termine per la liquidazione del periodo successivo, la sanzione si riduce dell'80%. Dal primo luglio le fatture immediate, quelle che devono oggi essere emesse entro le ore 24 dall'effettuazione dell'operazione, potranno essere fatte entro 10 giorni. Tutte le fatture emesse dovranno essere annotate nei registri entro il 15° giorno del mese successivo alla loro emissione. L'acquirente di beni e servizi inerenti l'attività, potrà detrarre l'Iva sostenuta sugli acquisti relativamente alle operazioni del mese precedente, a condizione che le fatture siano ricevute ed annotate entro il giorno 15 del mese successivo. Questa ultima operazione però, non potrà essere effettuata per gli acquisti a cavallo d'anno: le fatture inerenti il 2018 che arriveranno entro i primi quindici giorni del 2019, potranno essere registrate e detratte nelle liquidazioni del 2019. **Stralcio di tutti i debiti con l'Erario** di importo fino a mille euro e relativi al periodo 2000-2010. Sanabili gli errori formali con il pagamento di € 200 per anno d'imposta. Nuovo spazio per la **rottamazione dei ruoli ex esattoriali**. Il contribuente che ha presentato la domanda entro il 21 aprile 2017 ma non è riuscito a rispettare i termini di pagamento delle rate, rimanendo quindi escluso dall'ultima riapertura dei termini, potrà usufruire della terza versione della rottamazione. La riammissione alla definizione agevolata è condizionata dalla presentazione di una specifica domanda entro il 30 aprile prossimo. La riedizione della rottamazione interessa anche i soggetti che hanno già in corso il pagamento delle somme iscritte a ruolo ante 2017 o con carichi affidati dal 1° al 30 settembre 2017, a condizione che effettuino il pagamento delle rate scadute fino ad ottobre, entro il 7 dicembre. Quanto dovuto può essere pagato ratealmente in 15 rate in 5 anni, scadenti il 31 luglio ed il 30 novembre nel 2019, in 4 scadenze dal 2020 e riguarderà il solo debito tributario e

gli interessi calcolati con un tasso del 2%. Non decade dalla rottamazione il contribuente che paga le rate con ritardo non superiore a 5 giorni. **Sanabili le liti pendenti con il fisco**: pagamento in cinque anni del 50% dell'accertato in caso di vittoria del contribuente in primo grado, del 20% in secondo grado. Se il contenzioso riguarda solo le sanzioni, l'interessato potrà definirlo pagando il 15% in caso di sua vittoria, 40% in caso di vittoria dell'Agenzia delle entrate. Se il contribuente ha effettuato il pagamento delle imposte accertate, le sanzioni vengono azzerate. Sconto del 10% con eliminazione delle sanzioni e degli interessi se è stato presentato il ricorso. Se il ricorso è pendente in Cassazione ed il contribuente ha vinto i precedenti due gradi di giudizio, il pagamento è dovuto nella misura del 5% della controversia. **Sanabili anche i PVC-Processi Verbali di Contestazione** notificati entro il 24 ottobre 2018, a condizione che alla stessa data non sia stato notificato un avviso di accertamento o ricevuto un invito al contraddittorio. La dichiarazione per regolarizzare le violazioni deve essere presentata entro il 31 maggio del prossimo anno ed entro lo stesso termine deve essere versata la maggiore imposte in autoliquidazione, senza applicazione di sanzioni. E' possibile il pagamento rateale entro l'ultimo giorno di ciascun trimestre ma è esclusa la compensazione. E' possibile beneficiare delle definizioni anche degli avvisi di accertamento, rettifica e di liquidazione, notificati entro il 24 ottobre. In questo caso il pagamento dell'imposta senza sanzioni, interessi e somme accessorie, deve avvenire entro il 23 novembre 2018 o nei termini previsti per la presentazione del ricorso (60 giorni dalla data di notifica dell'accertamento). **Estesa la platea dei soggetti a cui si applica il regime forfettario**. Dal 2019, professionisti ed autonomi anche in forma di Snc, Sas ed Srl in regime di trasparenza, con ricavi inferiori a 65mila, scontreranno un'aliquota fissa sostitutiva delle imposte indirette, del 15%, a cui si aggiunge un ulteriore 5% per i ricavi tra 65 e 100mila euro. Dal primo gennaio 2020 l'Agenzia delle entrate metterà a disposizione del contribuente la **Dichiarazione IVA precompilata** e le liquidazioni periodiche dell'Imposta. Se l'interessato accetta la precompilata proposta dall'Agenzia non dovrà più tenere i registri IVA. Trova posto nel decreto fiscale anche la proroga (parziale) del **Bonus bebè**. L'assegno di € 960 per il primo anno di vita dei nati nel 2019 o di ingresso in famiglia dopo l'adozione sarà sempre legato al tetto Isee di € 25mila. L'importo del bonus raddoppia se l'Isee è inferiore a € 7mila. Per il secondogenito l'importo aumenta del 20%.

MB

SERVIZIO CIVILE

IL COMPENSO È SOGGETTO AD IRPEF

Il compenso percepito da un giovane per il servizio civile non beneficia di alcuna esenzione dall'Irpef. Questa la sintesi di una Risoluzione dell'Agenzia delle entrate alla quale si era rivolta la madre, la cui figlia ha prestato un anno di servizio civile. L'interpellante chiedeva all'Agenzia se poteva considerare comunque la figlia fiscalmente a carico, seppure la stessa fosse in possesso di una Cer-

tificazione Unica di importo di poco superiore a € 3mila. A supporto di tale richiesta, la signora chiedeva se tale compenso poteva essere considerato reddito esente, di fatto parificandolo agli assegni degli operatori in Servizio civile universale, il cui compenso rientra tra i redditi esenti. Nella risposta l'Agenzia delle entrate ricorda che l'esenzione fiscale a cui ha fatto riferimento l'istante, deriva

dalla Riforma del terzo settore e dagli atti normativi correlati che hanno specificatamente previsto, per quello che è un Istituto nuovo, il Servizio civile universale, l'esenzione dei compensi dall'Irpef. Il servizio civile regionale alla quale ha partecipato la figlia non è in alcun modo assimilabile al Servizio civile universale. **GP**



Sei un pensionato o percepisci un'indennità per invalidità civile???

ATTENZIONE!!!

La presentazione del RED e/o della Dichiarazioni di responsabilità

SCADE IL 31 MARZO

Nel mese di gennaio l'Inps invierà agli interessati che non hanno presentato nel 2018 il RED ed eventualmente il modello INVCIV per i titolari di invalidità civile che hanno/non hanno prestato attività lavorativa per la necessaria Dichiarazione di responsabilità.

RED E DICHIARAZIONI DI RESPONSABILITÀ

E' in procinto di partire la campagna di comunicazione dei redditi rilevanti per l'importo delle pensioni (RED) e le indennità di invalidità civile (INVCIV). Le comunicazioni inviate dall'Inps riguarderanno la comunicazione reddituale per l'anno 2016, inviata a coloro che non hanno restituito il modello RED nel corso del 2017 e le informazioni per la verifica del diritto alle prestazioni legate allo stato di invalido civile per lo stesso anno 2016, che avrebbero dovuto essere inviate nel 2017. Escluse da quest'anno le dichiarazioni di responsabilità inerenti gli eventuali ricoveri, recuperate d'ufficio dall'Inps grazie ad un accordo con il Ministero della sa-

lute. Il modello RED ed il modello INVCIV interesserà anche i redditi percepiti nel 2017 ed il termine di scadenza è il 31 marzo 2019. L'invio all'Inps può essere effettuato direttamente dal pensionato tramite il sito dell'Istituto previo accreditamento, oppure avvalendosi gratuitamente di un Centro di assistenza fiscale, quale il CAF Cia. Ricordiamo agli interessati che le suddette comunicazioni sono obbligatorie ed in caso di omissione l'Istituto potrebbe revocare le provvidenze economiche legate ai redditi posseduti e non dichiarati tramite il RED o le informazioni da dichiarare tramite la Dichiarazione di responsabilità.

MB



BOX AUTO CEDUTO SEPARATAMENTE DALLA PRIMA CASA PLUSVALENZA TASSABILE SE VENDUTO ENTRO 5 ANNI

La cessione della pertinenza unitamente all'abitazione principale entro cinque anni dall'acquisto non genera plusvalenza, a condizione che per la maggior parte del periodo intercorso tra l'acquisto/costruzione e la cessione, l'immobile sia stato adibito ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari. Nel caso in cui la pertinenza venga ceduta separatamente dall'abitazione principale e si realizzi una plusvalenza, questa è soggetta ad Irpef. Questa la conclusione a cui è giunta l'Agenzia delle entrate in risposta ad un interpello. Il contribuente che nel 2015 ha acquistato un box auto di categoria catastale C/6 destinandolo a pertinenza dell'abitazione principale acquistata nel 2011, usufruendo delle agevolazioni fiscali per la prima casa, vuol vendere il box ed ha chiesto all'Agenzia se la plusvalenza realizzata deve essere o meno assoggettata a tassazione. L'Agenzia delle Entrate non solo afferma l'assoggettamento ad Irpef della plusvalenza, ma ricorda all'istante che nel caso rappresentato il contribuente decade, limitatamente alla pertinenza, dalle agevolazioni sull'imposta di registro, ipotecaria e catastale previste in materia di prima casa.

MB

Prepensionamento dei lavoratori dipendenti poligrafici

Si avviano le procedure di liquidazione delle pensioni in regime di salvaguardia per i dipendenti delle imprese editoriali in crisi. Lo comunica l'Inps con un recente messaggio, informando il completamento della verifica degli oneri associati alle domande trasmesse e la relativa capienza degli stanziamenti previsti. Le Direzioni provinciali dell'Istituto potranno così procedere alla liquidazione della pensione per le domande dei lavoratori che rispettano i requisiti previsti, comprese quelle giacenti ed oggetto di riesame. Il prepensionamento viene

calcolato con le regole ordinarie. La decorrenza della pensione viene fissata dal mese successivo alla cessazione del rapporto di lavoro e non dal mese successivo alla data di presentazione della domanda. L'anzianità contributiva effettivamente posseduta può essere incrementata al massimo di 156 settimane. Il requisito contributivo per il prepensionamento per il 2018 è di 37 anni e 7 mesi, dal 2019 di 38 anni.

Lucia Ciccaglione

Comparto scuola

Scadenze e requisiti per la pensione

La riforma Fornero ha inciso profondamente anche per le pensioni del personale scolastico, sia docente che amministrativo ATA. Dal 2012 è prevista la pensione anticipata e la pensione di vecchiaia. Nel 2019 per la pensione anticipata occorrono 43 anni e 3 mesi di contributi per gli uomini, uno in meno per le donne, a prescindere dall'età e senza alcuna penalizzazione sull'importo di pensione. Per la pensione di vecchiaia occorrono almeno 20 anni di contributi ed almeno 67 anni di età, sia per gli uomini che per le donne. I requisiti per la pensione di vecchiaia e per la pensione anticipata deve essere raggiunto entro il 31 dicembre 2019 ma la decorrenza della pensione sarà sempre dal 1° settembre del medesimo anno. I lavoratori interessati possono comunque andare in pensione anche con i requisiti antecedenti alla riforma Fornero se rispettati entro il 2011. Le lavoratrici possono anche andare in pensione utilizzando il sistema sperimentale dell'opzio-

ne donna. Per questo sistema la lavoratrice deve avere almeno 57 anni e 7 mesi di età maturati entro il 2016 ed un'anzianità contributiva di almeno 35 anni entro il 2015. Per poter andare in pensione il personale scolastico deve inviare tramite il portale Polis del MIUR, la domanda di dimissioni on line entro i termini fissati dallo stesso Ministero. Quest'anno i termini sono stati anticipati e la scadenza era fissata al 12 dicembre 2018 per docenti e personale ATA, al 28 febbraio 2019 per i dirigenti scolastici. Gli stessi termini valgono per richiedere la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a part time e per le istanze di permanenza in servizio oltre il limite d'età. Il patronato INAC è a disposizione degli interessati per assisterli gratuitamente per l'inoltro delle istanze telematiche, la verifica del requisito contributivo, la determinazione dell'età di pensione e dell'importo della stessa.

SR

Pensione di vecchiaia		Pensione anticipata		Regime sperimentale opzione donna contributivo
Requisiti anagrafici	Requisiti contributivi	Requisiti contributivi DONNE	Requisiti contributivi UOMINI	Anzianità contributiva di 34 anni 11 mesi e 16 giorni arrotondati a 35 anni maturati al 31/12/2015
D'ufficio: 67 anni al 31/08/2019	Anzianità contributiva minima di 20anni	Anzianità minima di 42 anni e 3 mesi (da maturare entro il 31/12/2019)	Anzianità minima di 43 anni e 3 mesi (da maturare entro il 31/12/2019)	Età: 57 anni e 7 mesi maturati al 31/07/2016
A domanda: 67 anni al 31 dicembre 2019				Requisiti maturati al 31/12/2015 e al 31/07/2016

Ricalcolo della pensione del militare

La Corte dei Conti dà ragione all'Inps

La Corte dei Conti del Veneto dà ragione all'Inps e respinge il ricorso di un militare che chiedeva il ricalcolo della sua pensione applicando aliquote maggiori. La Corte precisa che l'applicazione del coefficiente di rendimento pari al 44% della base pensionabile, si può applicare solo a coloro che hanno maturato all'atto del congedo, almeno 15 anni e non più di 20 di servizio utile.

Chi è andato in pensione con più di 20 anni non può pertanto beneficiare di alcuna maggiorazione. Nei confronti di questi pensionati le quote di rendimento annue della parte retributiva della pensione, restano quindi del 2,33% per i primi 15 anni e del 1,8% per i periodi ulteriori fino al ventesimo anno. La Corte nega anche la possibilità di riconoscere il moltiplicatore contributivo al personale congedato per infermità con meno di 18 anni di contributi al 1995. A parere della Corte infatti, il moltiplicatore dedicato al personale che per mancanza di requisiti psico-fisici non può accedere all'ausiliaria, riguarda il solo personale che al raggiungimento dei limiti di età non ha tali requisiti. Per questo sono esclusi dalla maggiorazione i soggetti congedati per infermità prima del raggiungimento dei limiti d'età per la permanenza in servizio. La Corte precisa inoltre che se il congedo deriva

dall'infermità, il personale interessato può accedere alla pensione di inabilità ed alla pensione di privilegio. Riconoscere il diritto anche l'applicazione del moltiplicatore, porterebbe in capo allo stesso soggetto una duplicazione di benefici. *Lucia Ciccaglione*

Forze Armate, di Polizia e Vigili del Fuoco

Dal 2019 adeguamento dei requisiti per le pensioni

E' L'Inps a fare chiarezza sugli effetti dell'adeguamento alla speranza di vita per le pensioni del personale appartenente alle Forze Armate, Polizia e Vigili del Fuoco. Per aver diritto alla pensione di vecchiaia, nel 2019 bisognerà aver compiuto 67 anni sia per gli uomini sia per le donne, oltre ad aver maturato 20 anni di contributi. Per la pensione anticipata si passerà da 42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 e 10 mesi per le donne, a 43 anni e 3 mesi per gli uomini ed a 42 anni e 3 mesi per le donne. L'adeguamento dei requisiti minimi quindi riguarda l'età anagrafica, tuttavia, qualora l'accesso alla pensione avvenga a prescindere dall'età, a crescere è il requisito contributivo. L'adeguamento dei requisiti all'aspettativa di vita si applica anche al personale delle Forze Armate (Esercito, Marina e Aeronautica), dell'Arma dei Carabinieri, del Corpo della Guardia di Finanza, delle Forze di Polizia a ordinamento civile (Polizia di Stato e Penitenziaria) e del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. Per la cessazione dal servizio l'interessato deve avere almeno 60 anni. I colonnelli del ruolo unico dell'Esercito, dello Stato Maggiore della Marina e del Ruolo Naviganti Normale dell'Aeronautica, compiuti 58 anni possono essere collocati per 2 anni in soprannumero agli organici del grado ed in eccedenza al numero massimo per essi previsto.

I questo caso i militari appena accennati, rimangono a disposizione dell'Amministrazione della Difesa per l'impiego in incarichi prevalentemente di natura tecnico-amministrativa. Con l'incremento dei termini di pensionamento per l'adeguamento alla speranza di vita, i limiti di età suddetti riguardo alla qualifica ed al grado di appartenenza, vengono incrementati di 12 mesi. In conseguenza di ciò, per la pensione l'interessato dovrà aver compiuto 61 anni, mentre i colonnelli potranno essere collocati in soprannumero al compimento dei 59 anni. Cambiano anche i requisiti per la pensione di anzianità. Dal 2019 per la pensione anticipata il militare avrà a disposizione le seguenti opzioni: 41 anni di contributi; 58 anni di età e 35 anni di contributi; 54 anni di età se entro il 2011 è stata raggiunta la massima anzianità contributiva corrispondente all'aliquota dell'80%. Tali requisiti saranno in vigore per il prossimo biennio. Dal 2021 i requisiti pensionistici verranno nuovamente adeguati alla speranza di vita. *Lucia Ciccaglione*



Ape sociale 2019

Il silenzio del MIUR si fa preoccupante

Il personale del comparto scuola che ha ricevuto la certificazione del diritto per accesso all'Ape sociale per le domande presentate entro luglio ha potuto cessare dal servizio dal 1° settembre scorso. Con una specifica nota di aprile 2018, il Miur confermava a chi aveva diritto all'Ape sociale ed aveva ottenuto con la domanda di luglio la relativa certificazione entro agosto, la possibilità di presentare dimissioni cartacee entro la fine dello stesso mese, in deroga all'ordinaria procedura. La nota del Miur rimandava a successive indicazioni le modalità e/o eventuali possibilità di ottenere l'Ape sociale per coloro che avevano ricevuto la certificazione del diritto dopo il 1°

settembre. Ad oggi però il Ministero non si è espresso ed i lavoratori destinatari del diritto rischiano di vedersi annullare l'Anticipo Pensionistico. Come se non bastasse, le risorse per l'Ape sociale erano determinate fino al 31 dicembre 2018 pertanto, se il provvedimento non viene rifinanziato dalla legge di Bilancio 2019, il rischio di vedere vanificato il diritto è scontato. Ricordiamo che possono accedere all'Ape sociale soggetti in particolari condizioni, quali coloro che risultano impiegati in lavori gravosi: per il comparto scuola riguardo gli insegnanti delle scuole dell'infanzia ed asili nido, gli invalidi con almeno il 74% di invalidità, oppure che assistono parenti disabili. SR

Militari del comparto sicurezza

I requisiti per la pensione nel 2018

Per la pensione di vecchiaia il personale del Comparto della Difesa deve aver accreditato almeno 20 anni di contributi, in aggiunta a requisiti anagrafici variabili in relazione agli ordinamenti di appartenenza, della qualifica e del grado. La pensione può essere richiesta al compimento di 57 anni e sette mesi di età, con almeno 5 anni di contributi accreditati. Il personale del Comparto sicurezza a differenza degli altri lavoratori statali, matura il diritto alla pensione di anzianità a 57 anni e 3 mesi di età ed almeno 35 anni di contributi o in alternativa, con almeno 40 anni

e 3 mesi di contributi a prescindere dall'età anagrafica. Il personale delle Forze Armate e delle Forze dell'Ordine e di Soccorso che ha già raggiunto l'anzianità contributiva prevista, può ottenere la pensione di anzianità al compimento di 53 anni e 3 mesi di età. Il requisito anagrafico richiesto ai militari per andare in pensione varia in base alla qualifica e al grado assegnato, mentre il requisito contributivo è stabilito in generale per tutti i lavoratori a 20 anni. L'età minima per le pensioni militari di vecchiaia è di 60 anni e 7 mesi di età. L'età pensionabile aumenta

con l'aumentare del grado militare assegnato. Il personale militare dell'Esercito può ottenere la pensione anticipata in presenza dei seguenti requisiti: 40 anni e 7 mesi di contributi accreditati, indipendentemente dall'età anagrafica; almeno 35 anni di contributi accreditati ed almeno 57 anni e 7 mesi di età. I lavoratori del Comparto Sicurezza, Difesa e Soccorso che hanno raggiunto la soglia minima dei contributi, indipendentemente dall'età anagrafica, per la pensione dovranno attendere la "finestra mobile" di 15 mesi. *Lucia Ciccaglione*



Prestazione occasionale Nuova comunicazione preventiva

Dallo scorso 12 agosto l'imprenditore agricolo, l'impresa alberghiera od altra struttura ricettiva attiva nel turismo e l'Ente locale, devono trasmettere all'Inps la data di inizio ed il monte orario complessivo presunto riferito a non oltre 10 giorni, inerente l'impegno di lavoratori in prestazioni occasionali. La comunicazione all'Istituto deve arrivare almeno un'ora prima dell'inizio della prestazione. Il pagamento del compenso avviene, a scelta del la-

voratore, con bonifico bancario o presso le Poste. Il limite generale di 5mila euro di compensi complessivi annuali, viene derogato per alcune categorie di lavoratori: pensionati, studenti under 25, disoccupati, destinatari di prestazioni di sostegno al reddito. Per queste categorie il limite massimo arriva ad € 6.666,67/anno. L'appartenenza alle categorie appena citate deve essere autocertificata dal diretto interessato all'atto della registrazione nella procedura

Inps. Se l'attività da svolgere interessa l'agricoltura, il lavoratore deve autocertificare di non aver svolto l'anno precedente attività dipendente agricola. Le imprese alberghiere e le strutture turistico-ricettive in genere, possono impegnare lavoratori in prestazioni occasionali solo se hanno almeno 8 dipendenti a tempo indeterminato, in luogo dei 5 previsti per la generalità delle altre imprese.

GC

Il part-time verticale ciclico Nessuna penalizzazione per il lavoratore

La Corte di Cassazione ha riconosciuto l'anzianità contributiva comunque di 52 settimane al lavoratore con contratto di part time verticale, ovvero per alcuni giorni della settimana. La Corte ha fatto propria la pronuncia della Corte di Giustizia UE, affermando che i periodi non lavorati nell'ambito di contratto part-time verticale sono essenziali allo scopo di percepire la pensione, al pari di quelli prestati in regime di part-time orizzontale. GC

Lavori usuranti 2019

Il termine "lavori usuranti" viene talvolta confuso con i "lavori gravosi". Ai fini pensionistici le due categorie sono però diverse. I lavoratori impegnati in lavori usuranti sono quelli:

- a) impegnati in mansioni particolarmente usuranti: hanno svolto lavori in galleria, cava o miniera; in lavori ad alte temperature; in cassoni ad aria compressa; in attività per l'asportazione dell'amianto; in attività di lavorazione del vetro cavo; palombari; lavori espletati in spazi ristretti;
- b) notturni: impegnati in turni e che prestano la loro attività nel periodo notturno per almeno 6 ore per un numero minimo di giorni non inferiore a 64/anno; prestano la loro attività per almeno 3 ore nell'intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino per periodi di lavoro di durata pari all'intero anno lavorativo;

- c) addetti alla linea di catena: impegnati all'interno di un processo produttivo in serie, contraddistinto da un rimo determinato da misurazione di tempi di produzione con mansioni organizzate in sequenze di postazioni; che svolgano attività caratterizzate dalla ripetizione costante dello stesso ciclo lavorativo su parti staccate di un prodotto finale, che si sostano a flusso continuo o a scatti con cadenze brevi determinate dall'organizzazione del lavoro o della tecnologia, con esclusione degli addetti a lavorazioni collaterali a linee di produzione, alla manutenzione, al rifornimento materiali, ad attività di regolazione o controllo computerizzato delle linee di produzione e al controllo qualità.
- d) conducenti di veicoli, di capienza complessiva non inferiore a 9 po-

sti, adibiti a servizio pubblico di trasporto collettivo.

Se le norme vigenti vengono confermate per il 2019, potranno andare in pensione con almeno 61 anni e 7 mesi di età, 35 anni di contributi ed una quota, data dalla somma di età e contributi, di 97,6. Gli interessati devono presentare una domanda all'Inps, entro il primo maggio dell'anno precedente a quello in cui maturano i requisiti per la pensione. Entro il primo maggio 2019, dovrà presentare la domanda suddetta il lavoratore che matura il diritto alla pensione nel 2020. Attenzione: la domanda in questione non è la domanda di pensione che dovrà essere presentata dopo l'accertamento del lavoro usurante. Se presentata dopo il primo maggio, ha quale conseguenza lo slittamento della pensione da uno a tre mesi. CL

Licenziamento, pensione e reintegra "con sorpresa" Importante sentenza della Corte di Cassazione

L'ordine del giudice di reintegra sul posto di lavoro del lavoratore licenziato ha quale conseguenza la revoca della pensione di anzianità e la restituzione all'Inps di quanto percepito dal pensionato. Se però il lavoratore rispetto alla reintegra sceglie l'indennità sostitutiva, non è tenuto a restituire all'Inps i ratei di pensione maturati tra la scelta ed il pagamento dell'indennità. Questa la sintesi di una sentenza della Cassazione, intervenuta per definire le conseguenze ad un licenziamento illegittimo. La questione riguarda un lavoratore licenziato nel 1993 a suo giudizio ingiustamente. Impugnava il licenziamento e nel 1997 otteneva la pensione di anzianità. Nel 2000 il giudice del Tribunale adito ha dichiarato illegittimo il licenziamento ed ha ordinato la reintegra sul

posto di lavoro, condannando il datore di lavoro al pagamento di un'indennità pari alla retribuzione maturata dalla data di licenziamento alla data di reintegra ed al versamento dei contributi correlati. Il lavoratore non ha voluto essere reintegrato sul posto di lavoro, accettando l'offerta economica del datore di lavoro. La somma concordata è stata erogata nel 2006. L'Inps, appreso l'ordine di reintegra, ha disposto la revoca della pensione fin dalla concessione della stessa (1997) e sino al 2006. A parere dell'Istituto, fino a quella data il lavoratore non poteva considerarsi licenziato (requisito essenziale per ottenere la pensione di anzianità). Secondo l'Inps quindi, l'ordine di reintegra fin dal licenziamento poneva il lavoratore in una condizione di irregolarità tale da farlo decadere dal diritto alla pensione, fin dalla sua liquidazione, anche se in effetti lo stesso lavoratore non aveva preso più ripreso il lavoro. La Corte precisa che se il lavoratore sceglie l'indennità sostitutiva della reintegra, il rapporto di lavoro si estingue fin dal momento in cui lo stesso lavoratore ha formalmente informato il datore di lavoro. La data di pagamento di quanto concordato in sostituzione della reintegra, è indifferente. Per di più l'Inps era a conoscenza dei fatti ed i giudici hanno quindi ritenuto di escludere il dolo del pensionato, riconoscendo allo stesso il diritto alla riduzione ad un quarto di quanto contestato dall'Istituto.

CT



Giovani imprenditori agricoli Scattano i controlli per l'esonero contributivo

Al fine di sostenere il ricambio generazionale in agricoltura, il legislatore ha disposto nel 2017 l'esonero dal pagamento dei contributi previdenziali per i coltivatori diretti e per gli IAP di età inferiore a 40 anni, iscritti per la prima volta titolari di azienda. L'esonero può riguardare anche il 2016 se la nuova attività è stata avviata in territori montani o svantaggiati. La legge di bilancio 2018 ha prorogato l'esonero. L'agevolazione consiste nello sgravio del 100% dei contributi previdenziali dovuti per i primi 36 mesi, del 66% per quelli dovuti per

gli ulteriori 12 mesi ed il 50% altri 12 mesi. Lo scorso settembre l'Inps ha iniziato i controlli per valutare la regolarità delle iscrizioni. In caso di mancato rispetto dei requisiti richiesti (regolarità contributiva, rispetto del regime del deminimis, ecc.), revocerà il beneficio. La revoca verrà comunicata con comunicazione depositata nel Cassetto Previdenziale dell'interessato e per eventualmente opporsi a quanto accertato dall'Inps, quest'ultimo dovrà controllare periodicamente il proprio Cassetto previdenziale.

DZ

Lavoratori precoci In pensione con 41 anni e 5 mesi nel 2019

Niente dovrebbe cambiare nel 2019 per i "quarantunisti", solo 5 mesi in più a causa dell'allungamento della speranza di vita. La deroga rispetto all'ordinamento generale per le pensioni riguarda i lavoratori dipendenti e autonomi che hanno almeno un anno di contributi entro i 19 anni di età e che appartengono a determinate

categorie (lavoratori in disoccupazione; che assistono il coniuge o un parente di primo grado; che hanno una riduzione della capacità lavorativa uguale o superiore al 74%; impegnati in una delle 15 professioni definite gravose; addetti a mansioni usuranti o notturni).

CL



Indennità sostitutiva del preavviso Come influisce sulla pensione

I contratti di lavoro dispongono la comunicazione preventiva del preavviso, per un periodo di tempo variabile da pochi giorni ad alcuni mesi, al lavoratore o al datore di lavoro, rispettivamente in caso di dimissioni o di licenziamento. Durante il suddetto periodo l'attività lavorativa continua senza alcuna variazione. Se il rapporto di lavoro cessa senza il rispetto del preavviso, il datore di lavoro è tenuto al pagamento in favore del lavoratore dell'indennità sostitutiva a titolo di risarcimento. L'indennità deve essere corrisposta per:

- a) recesso da parte del datore di lavoro nel contratto a tempo indeterminato, anche se per ragioni limiti di età del lavoratore, fatta eccezione per l'ipotesi in cui ricorre la giusta causa;
- b) immediato licenziamento del lavoratore dimissionario;

- c) dimissioni del lavoratore per giusta causa;
- d) dimissioni delle lavoratrici madri, durante il periodo in cui è previsto il divieto di licenziamento;
- e) morte del lavoratore.

L'indennità è soggetta al versamento dei contributi previdenziali, al pari di quando il lavoratore era in attività e per l'intera durata del preavviso. Tali contributi sono utili sia per il diritto che per l'importo della pensione. Il lavoratore che già ha richiesto od ottenuto la pensione prima dell'erogazione dell'indennità, può richiedere all'ente erogatore il supplemento di pensione. Se non ha diritto alla pensione, durante il periodo di preavviso il lavoratore che ne ha diritto può chiedere l'indennità di disoccupazione, essendo ormai concluso l'impegno lavorativo. CL

Lavoratori precoci 2019 come presentare la domanda

Il primo marzo 2019 scade il termine per ottenere il riconoscimento della condizione di lavoratore precoce con la conseguente possibilità di pensionamento al compimento di 41 anni e 5 mesi di contributi. L'Inps, effettuate le verifiche del caso, invierà all'interessato la certificazione del diritto e la prima decorrenza utile della pensione ed a quel punto lo stesso dovrà presentare la domanda di pensione. Se la richiesta di certificazione viene presentata entro il 30 novembre, l'Inps certificherà il diritto solo se le risorse economiche stanziare sono ancora disponibili. CL



Invalidità civile

Visita di accertamento con il medico di fiducia

Alla visita medica per l'accertamento dell'invalidità civile il cittadino può farsi assistere dal proprio medico di fiducia, ad esempio, dal medico di famiglia, lo specialista o un medico legale. La visita viene effettuata dalla Commissione medica Asl integrata da un medico dell'Inps e che il medico di fiducia non può partecipare alla stesura del giudizio medico. Tuttavia la presenza del qualificato accompagnatore, può essere utile in quanto il medico è in grado di illustrare adeguatamente ai componenti la Commissione della Asl, la documentazione sanitaria fornita dal cittadino, le caratteristiche della malattia, del piano terapeutico e delle disabilità connesse e conseguenti.

Tatiana Sanrocchi

Aspettativa per motivi familiari

Utile riscattarla per la pensione

I dipendenti che hanno utilizzato periodi di aspettativa per gravi motivi familiari al di fuori dei permessi mensili riconosciuti dalla legge 104, possono riscattarli per incrementare la pensione. Si tratta di periodi di astensione dal lavoro utilizzati dai lavoratori pubblici e privati per gravi e documentati motivi, fruibili in maniera continuativa o frazionata fino a massimo 2 anni. Questi periodi sono neutri, cioè garantiscono solo la conservazione del posto di lavoro ma non fanno maturare retribuzione, progressione di carriera, ferie, gratifiche varie e soprattutto non vengono considerate per l'anzianità di servizio utile per la pensione. Il pagamento del riscatto da parte del lavoratore può talvolta essere molto utile, perché permette allo stesso di andare prima in pensione e con un assegno di importo più rilevante. Il congedo può essere richiesto dal lavoratore per gravi motivi relativi a necessità familiari del lavoratore stesso, della sua famiglia anagrafica (coniuge, figli ed in assenza di questi, nipoti, generi, nuore o suoceri) e dei soggetti portatori di handicap parenti o affini entro il 3° grado, anche se non conviventi. Tra le gravi motivazioni si può ricordare le necessità derivanti dal decesso di una delle persone sopra indicate, le situazioni che comportano un particolare impegno del lavoratore o della sua famiglia nell'assistenza di uno di questi, i gravi disagi personali, ad eccezione della malattia, in cui incorre il dipendente stesso, le situazioni derivanti da alcune gravi patologie per i soggetti sopra richiamati. Per poter essere riscattati, questi periodi devono risultare da registrazioni ufficiali quali libro paga, libro matricola, libretto di lavoro, dichiarazioni o autorizzazioni dell'epoca rilasciate dal datore di lavoro.

Tatiana Sanrocchi

Invalidità civile e pensione

La “quattordicesima” è cumulabile

I titolari di pensione di vecchiaia con un reddito annuo complessivo non superiore a € 4.850, possono cumulare alla stessa pensione l'assegno mensile per invalidità civile in caso di invalidità superiore al 74%. Se il pensionato ha compiuto 64 anni, ha diritto anche alla cosiddetta “quattordicesima”, una somma aggiuntiva all'importo ordinario della pensione, determinata dal Governo Prodi e riconosciuta dall'Inps in caso di reddito complessivo annuo compreso tra € 9.894,69 e € 13.192,92. La quattordicesima non viene erogata su tutte le tipologie di pensione ma solo ad alcune, tra cui l'anzianità, la vecchiaia, la pensione anticipata, l'invalidità e l'inabilità, la pensioni di reversibilità. Sono escluse le pensioni di invalidità civile, le pensioni di guerra, l'assegno sociale e le rendite Inail. L'importo della “quattordicesima varia in relazione ai contributi accreditati, da € 366 a € 655. *Alessandra Faccenna*

Indennità Naspi

Incompatibile con l'assegno ordinario di invalidità

L'indennità di disoccupazione Naspi è incompatibile con l'assegno ordinario di invalidità, quella prestazione economica erogata a chi ha una capacità lavorativa ridotta a meno di un terzo per infermità fisica o mentale. Fermo restando l'incumulabilità tra le due prestazioni, l'interessato può scegliere quella economicamente più favorevole tra le due: assegno ordinario di invalidità ed indennità di disoccupazione. La scelta dell'indennità di disoccupazione si verifica specialmente nei confronti di lavoratori giovani o con una carriera contributiva non particolarmente brillante, fattori questi che incidono negativamente sull'importo dell'assegno di invalidità, calcolato in base agli anni di servizio ed alle retribuzioni percepite. Oltretutto, per i giovani che hanno iniziato a lavorare dopo il 1995 l'assegno non è integrabile al trattamento minimo, quindi il suo importo spesso si rivela oltre modo modesto. Di contro, l'indennità di disoccupazione dopo il quarto mese inizia a ridursi del 3% per ogni mese successivo, con la conseguenza che potrebbe risultare più appetibile l'assegno di invalidità. Niente paura: il lavoratore che ha scelto l'indennità di disoccupazione può in qualsiasi momento rinunciare alla stessa ed ottenere il ripristino dell'assegno. Attenzione però, la rinuncia all'indennità di disoccupazione è definitiva, quindi l'interessato non potrà in ogni caso richiedere la parte residua della stessa indennità. Se il riconoscimento del diritto all'assegno di invalidità interviene durante il periodo di percezione della Naspi, l'interessato può chiedere all'Inps entro 60 giorni, il pagamento dell'indennità di disoccupazione e la sospensione dell'assegno ordinario. Se non fa alcuna richiesta, decade dal diritto alla disoccupazione e gli viene erogato l'assegno di invalidità, con compensazione degli importi già erogati a titolo di disoccupazione. *Tatiana Sanrocchi*

Vieni a trovarci nei Centri Servizi alla persona

ALESSANDRIA (SEDE PROVINCIALE)	via Mazzini, 33 - tel. 0131 236225	dal lunedì al venerdì ore 8,30/12,30 e ore 14,30/16,30
ALESSANDRIA	Corso Acqui 76 (fronte Piazza Ceriana) tel. 0131-1674953	dal lunedì al sabato dalle 8,30 alle 12,30
BERGAMASCO	sala Municipio (g.c.)	2° mercoledì del mese dalle 11,00 alle 12,00
CASTELLAZZO B.DA	sala Soms (g.c.)	il 1° e 3° venerdì del mese dalle 10,30 alle 12,00
CASTELSPINA	locali Municipio (g.c.)	il 1° e 3° venerdì del mese dalle 9,00 alle 10,00
FUBINE	locale Municipio (g.c.)	il 2° e 4° giovedì del mese dalle 10,30 alle 12,00
LU M.TO	locali Municipio (g.c.)	il 2° e 4° giovedì del mese dalle 9,00 alle 10,15
PREDOSA	Casa Anziani (g.c.)	il 1° e 3° mercoledì del mese dalle 15,00 alle 17,00
MANTOVANA	sala Soms (g.c.)	1° e 3° mercoledì del mese dalle 17,15 alle 18,00
MASIO	presso il Municipio	mercoledì dalle 9,00 alle 12,00
SEZZADIO	locali Municipio (g.c.)	tutti i venerdì dalle 9,00 alle 12,00
VALENZA	viale Oliva 9/A - c/o Confesercenti	martedì ogni 15 giorni dalle 9,00 alle 12,00
ACQUI TERME	via Dabormida, 4 tel. 0144 322272	dal lunedì al venerdì ore 8,30/12,30
PARETO	presso il Municipio	mercoledì dalle 9,00 alle 10,15
BISTAGNO	presso il Municipio	giovedì dalle 8,45 alle 10,00
SPIGNO MONFERRATO	C.so Roma	mercoledì dalle 10,30 alle 12,00
CASTELNUOVO BORMIDA	presso il Municipio	mercoledì dalle 9,00 alle 10,15
RIVALTA BORMIDA	via IV Dicembre	mercoledì dalle 10,30 alle 12,00
RICALDONE	presso il Municipio	giovedì dalle 10,30 alle 12,00
CASSINE	via Alessandria	tutti i sabato ore 9/12
CASALE MONFERRATO	via del Carmine, 15 tel. 0142 454617	dal lunedì al venerdì ore 8,30/12,30
CAMINO	presso il Municipio	tutti i giovedì ore 11,30/12,30
GABIANO	presso il Municipio	tutti i lunedì ore 11/12,30
MURISENGO	via Umberto I, 37	tutti i lunedì ore 8,30/10,30
MONCALVO	piazza Garibaldi	giovedì dalle 9,00 alle 11,00
VIGNALE MONFERRATO	presso l'Enoteca	mercoledì dalle 11,00 alle 12,00
OTTIGLIO	presso il Municipio	mercoledì dalle 9,00 alle 10,30
OVADA	Via Monsignor Cavanna 10 tel. 0143 835083	dal lunedì al venerdì ore 8,30/12,30
NOVI LIGURE	Corso Piave, 6 tel. 0143 72176	dal lunedì al venerdì ore 8,30/12,30
GAVI LIGURE	vai XX Settembre, 52/R	martedì ore 9/12
PARODI LIGURE	presso il Municipio	tutti i lunedì ore 11/12
SAN CRISTOFORO	presso il Municipio	tutti i lunedì ore 9,30/10,30
TORTONA	via Montemerlo, 25 tel. 0131 822722	dal lunedì al venerdì ore 8,30/12,30
DERNICE	presso il Municipio	il 2° e 4° martedì del mese dalle 11,30 alle 12,30
ISOLA SANT'ANTONIO	presso il Municipio	1° e 3° mercoledì del mese dalle 9,00 alle 10,00
BRIGNANO FRASCATA	presso il Municipio	martedì dalle 9,30 alle 11,00
SAREZZANO	presso SOMS	il 1° e 3° giovedì del mese dalle 10,00 alle 12,00



CENTRO SERVIZI ALLA PERSONA



Sede nazionale: Lungotevere Michelangelo, 9 - 00192 Roma - Sede regionale Piemonte: via P. Sacchi, 26 - 10128 Torino

Patronato Inac promosso dalla Giuridicamente riconosciuto con Dm 6 Febbraio 1970 in base al D.L.C.P.S. 20 Luglio 1947 n. 804